

Allegato "B " al Rep.n.85.740 ed alla Racc.n.28.860

Preambolo

Visione, Missione, Fondatore

1. La qualità della vita, il benessere e la salute - inclusa quella orale - sono Diritti universali e imprescindibili di ogni Individuo e che non possono essere limitati o condizionati da disuguaglianze sociali, economiche, fisiche o culturali.
2. Con lo spirito e il desiderio di promuovere e sostenere il ruolo fondamentale della salute dento-parodontale, la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia - SIdP (di seguito "la SIdP" o "Ente fondatore") ha inteso costituire una Fondazione disciplinata dal presente Statuto.
3. La Fondazione opera con prevalente riferimento a soggetti fragili, in condizioni di difficoltà o disagio e che, per motivi economici, sociali, culturali o di salute, non hanno dato o potuto dare la giusta importanza alla propria salute orale.

Articolo 1

Costituzione, Disciplina e Denominazione

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**Fondazione SIdP - ETS**" che assume la forma giuridica di fondazione.

Articolo 2

Sede, durata e principi operativi

1. La Fondazione ha sede legale nel comune di Firenze. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
3. La Fondazione ha durata illimitata.
4. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale conseguito.
5. La Fondazione opera per ottenere benefici non solo in termini di salute ma anche sociali e che siano sostenibili nel tempo. Le attività istituzionali potranno essere realizzate dalla sola Fondazione, oppure in collaborazione con partner progettuali e/o economici.

Articolo 3

Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni *[lett. a)]*;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni *[lett. c)]*;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d)];
- formazione universitaria e post-universitaria [lett. g)];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lett. h)];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [lett. u)].

2. In particolare, la Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere attività consentita dalla normativa applicabile tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) assicurare e diffondere una corretta informazione medico-scientifica nell'ambito della propria attività statutaria;
- b) sostenere e facilitare l'accesso alle cure del cavo orale;
- c) sensibilizzare e promuovere gli stili di vita e i comportamenti più idonei per preservare la salute del cavo orale;
- d) diffondere la consapevolezza che la salute orale è componente essenziale di una vita sana ed implica benefici sulla salute di tutto il corpo e sulla qualità della vita;
- e) fornire agli operatori socio-sanitari informazioni e motivazione per guidare gli assistiti;
- f) incentivare gli odontoiatri e gli igienisti, in particolare nel settore pubblico, affinché si dedichino alla visita del cavo orale in chiave di screening delle principali patologie.

3. La Fondazione opera, altresì, per:

- a) promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni;
- b) realizzare attività divulgative e di sensibilizzazione rivolte al pubblico;
- c) promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e alle finalità della Fondazione;
- d) coordinare e gestire interventi di informazione, prevenzione, diagnosi o cura anche con la collaborazione di operatori sanitari volontari nell'ottica di portare strumenti e professione verso i beneficiari della Fondazione;
- e) collaborare con Associazioni medico-scientifiche o di pazienti dedicate a interventi di informazione o attività dirette sul paziente;
- f) attuare ogni forma di stabile collaborazione con enti pubblici e privati, e organizzazioni italiane ed internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti.

4. La Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche

- trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della dell'Ente;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
 - c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;
 - d) partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Ente medesima; la Ente potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli Organismi anzidetti;
 - e) costituire ovvero partecipare a Società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
 - f) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Ente;
 - g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Ente, gli Operatori ed Organismi nazionali ed internazionali e i relativi addetti e il pubblico;
 - h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte della propria attività;
 - i) istituire premi, borse di studio;
 - j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
 - k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
5. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.
6. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri Organismi di cui condivida finalità e modalità progettuali, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà, in ogni caso, essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di Enti di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 4

Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare e realizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti prescritti e definiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile.

Articolo 5

Patrimonio, destinazione, incremento, salvaguardia e divieto distribuzione utili

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse conferite dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia e in sede di costituzione della Fondazione stessa.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato:

- a) da donazioni, disposizioni testamentarie, erogazioni liberali e contributi di soggetti pubblici e privati;
- b) da somme derivanti da alienazione di beni nella disponibilità della Fondazione;
- c) da ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;
- d) da avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- e) da ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributo proveniente dall'ente fondatore o da Enti e da Amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;
- f) dalle rendite del patrimonio della Fondazione.

4. L'Organo di amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, vigila sugli eventuali decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

5. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

6. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 6

Entrate, Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti e Irripetibilità di apporti e versamenti

1. La Fondazione finanzia la propria attività nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

2. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato:

- a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione;
- da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 7

Organi

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Organo di amministrazione nella denominazione di "Consiglio di Amministrazione";
- b) il Presidente e il Vicepresidente;
- c) l'Organo di controllo;
- d) l'Organo di revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.117/2017.

2. La responsabilità dei componenti gli Organi della Fondazione è disciplinata dall'art. 28 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione. Si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente e il Vicepresidente, e resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina.

3. La composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:

- a. il Presidente della SIdP e il Presidente eletto della SIdP sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione in qualità di Consiglieri e non possono essere nominati Presidente o Vicepresidente della Fondazione; ai fini dell'esatta identificazione dei medesimi, si deve fare riferimento al Presidente della SIdP e al Presidente eletto della SIdP nominati per il biennio successivo di mandato nell'ultima Assemblea dei Soci attivi della SIdP del biennio del Consiglio di Presidenza SIdP in carica;
- b. 5 (cinque) ulteriori componenti nominati dall'Assemblea dei Soci attivi della SIdP;
- c. massimo 2 (due) componenti nominati per cooptazione dai 7 (sette) Consiglieri di cui alle lettere a) e b) del presente comma. Qualora i componenti cooptanti lo ritengano utile ai fini della miglior realizzazione dell'attività statutaria, per 1 (uno) dei componenti nominati per cooptazione potrà essere richiesta l'indicazione da parte del Ministero della Salute.

4. La procedura per la proposta di candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei 5 (cinque) componenti nominati dall'Assemblea dei Soci attivi della SIdP, i criteri di idoneità, la composizione del Comitato elettorale, i suoi compiti e funzioni, la composizione del Comitato di nomina sono oggetto di uno specifico "Regolamento per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione SIdP Onlus" predisposto dall'organo amministrativo della SIdP.

5. I 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione nominati per cooptazione sono scelti tra persone di notoria indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nei campi della professione medica o odontoiatrica con particolare riferimento a quella della Parodontologia e Implantologia o del management o dell'accademia oppure delle attività filantropiche.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione operano a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, sono nominati senza vincolo di rappresentanza alcuno e possono essere confermati 1 (una) sola volta. Alla loro revoca provvede il soggetto che li ha nominati in base al comma 2 del presente articolo.

7. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere si fa luogo alla sostituzione da parte del soggetto che lo ha nominato in base al comma 2 del presente articolo. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del quadriennio.

8. Non può essere nominato Consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente in base a quanto disposto dal seguente art. 11, primo comma, tenuto conto del divieto di cui all'art. 8, comma 2, lett. a) del presente statuto e ne dispone la revoca;
- b) assicura l'eccellenza della Fondazione e sovrintende all'attività della stessa;
- c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d) delibera la partecipazione a progetti, fondi, investimenti e altre attività tipiche della Fondazione;
- e) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo annuale sulla base dello schema predisposto dal Segretario Generale;
- f) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;
- g) decide la destinazione degli avanzi di gestione nonché i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
- h) definisce la struttura operativa della Fondazione, che dovrà essere improntata a criteri di efficienza ed economicità;
- i) amministra e gestisce i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice,

- comodataria o comunque detentrica;
- j) nomina l'Organo di controllo della Fondazione;
 - k) nomina il Direttore e il Segretario Generale della Fondazione;
 - l) fissa il numero di membri del Comitato Tecnico Scientifico e provvedere alla loro nomina indicandone il Presidente;
 - m) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di revisione;
 - n) approva la sottoscrizione di contratti di qualsiasi natura;
 - o) delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche allo statuto, nei limiti consentiti dalla legge, e le sottopone all'autorità competente per l'approvazione;
 - p) delibera, con il voto favorevole della maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri in carica, lo scioglimento dell'ente e la relativa devoluzione del patrimonio ai sensi delle norme di legge, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi;
 - q) approva i regolamenti interni di cui il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno dotarsi;
 - r) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero.
2. Il Consiglio può delegare alcune funzioni espressamente determinate al Presidente, ai suoi componenti e al Direttore.
3. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
4. Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio stesso e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata da almeno 2 (due) Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.
3. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fermo restando quanto previsto al precedente art. 9, comma 1, lett. p). In ogni caso, le sedute del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. La dichiarazione di non partecipazione al

voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai membri del Consiglio presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della seduta.

5. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta. Il Segretario Generale svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.

6. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante il ricorso a mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 11

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione sono eletti tra i membri del Consiglio di Amministrazione e revocati da quest'ultimo Organo. La elezione avviene - tenuto conto del divieto di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) - con voto palese, nella seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione, dei 7 (sette) Consiglieri di emanazione dell'Ente fondatore, la SIdP, di cui alle lettere a) e b) del medesimo art. 8, comma 2. Il loro mandato coincide con quello dell'Organo di amministrazione di cui fanno parte.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale.

3. Al Presidente, che esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione può conferirgli in via generale o di volta in volta, spetta di convocare il Consiglio medesimo e dare esecuzione alle deliberazioni assunte. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

4. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

5. Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 12

Organo di controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina e alla revoca di un Organo di controllo monocratico al cui componente si applica l'art. 2399 del Codice civile ed è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. La durata in carica dell'Organo di Controllo coincide con quella del Consiglio

di Amministrazione che lo ha nominato. Il componente dell'Organo di Controllo è rieleggibile.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

3. Il componente dell'Organo di Controllo partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione

4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. All'Organo di controllo può essere riconosciuto un compenso.

Articolo 13

Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo che esercita la Revisione legale dei conti della Fondazione è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

2. È formato, in caso di nomina, da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 14

Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, o anche all'esterno, tra persone che abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei settori di attività di competenza della Fondazione. Resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e in ogni caso decade con il Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato ed è rinnovabile per un massimo di due volte.

2. Cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione a cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività.

3. Possono inoltre essere delegati al Direttore ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere di volta in volta adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

4. Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e attraverso procedure che garantiscano pubblicità e trasparenza, all'eventuale assunzione di

personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità delle norme di legge.

5. Al Direttore, se nominato all'esterno del Consiglio di Amministrazione, può essere riconosciuto un compenso in ogni caso non superiore ai limiti stabiliti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 15

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di comprovata e certificata esperienza pluriennale nel settore delle Fondazioni, loro gestione e amministrazione. Resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e in ogni caso decade con il Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato ed è rinnovabile per un massimo di due volte.

3. Collabora con il Direttore alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli Organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati.

4. Il Segretario Generale inoltre:

- cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione;
- sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, ne cura la sua organizzazione e vigila sul personale;
- predispone lo schema di bilancio consuntivo annuale.

5. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

6. Al Segretario Generale può essere riconosciuto un compenso in ogni caso non superiore ai limiti stabiliti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 16

Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa anche il numero e decide in merito alla revoca, anche in assenza di giusta causa, dei suoi componenti.

2. È presieduto e coordinato dal Presidente del Comitato Scientifico, nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, che provvede alla convocazione sentito il Presidente della Fondazione che vi partecipa a pieno titolo.

3. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, anche il Direttore della Fondazione.

4. I componenti il Comitato Scientifico operano a titolo gratuito, sono nominati per una durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che li ha indicati e possono essere rinominati per un massimo di 2 (due) volte.

5. Il Presidente del Comitato Scientifico può, sentito il Consiglio di Amministrazione, nominare - all'interno dell'organo - uno o più Coordinatori che curino l'attività di specifiche aree di intervento della Fondazione. Nello stesso modo viene individuato il Segretario che cura la verbalizzazione delle riunioni e ogni altro adempimento formale.

Articolo 17

Competenze del Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico svolge in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore della Fondazione una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne chieda espressamente il parere.

2. Il Comitato Scientifico:

- svolge le funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in relazione alla politica di natura strategico-scientifica della Fondazione;
- promuove la pianificazione delle attività della Fondazione, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, la diffusione di conoscenze, anche con riferimento a esperienze di altri Paesi;
- coordina l'attività e il funzionamento di eventuali gruppi di studio e ricerca;
- formula valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali relativi ai campi di interesse della Fondazione.

Articolo 18

Comitato dei Saggi

1. Il Comitato dei Saggi della Fondazione è composto da 3 (tre) membri indicati o revocati, anche in assenza di giusta causa, dalla Commissione Consultiva dei Past President della SIdP che decide anche quale componente tra i 3 (tre) ne è il Presidente.
2. I componenti del Comitato dei Saggi operano a titolo gratuito, sono nominati per una durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione e possono essere rinominati per un massimo di 1 (una) volta.
3. Il Comitato dei Saggi svolge una funzione consultiva e supporta gli organi statutari nella definizione di obiettivi, strategie, programmi, regole e ruoli di direzione della Fondazione.

Articolo 19

Bilancio d'esercizio e Bilancio sociale

1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato - congiuntamente ai documenti ad esso relativi - in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.
3. Il bilancio d'esercizio è predisposto e approvato dall'Organo di amministrazione entro i termini previsti dalla normativa applicabile rispetto alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. A seguito dell'approvazione, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti. Il bilancio annuale è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, per ogni esercizio è predisposto anche il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 20

Scritture contabili e Libri della Fondazione

1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile e redige nonché conserva i Libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, tra cui:
 - a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione tenuto a cura del medesimo Consiglio e può essere esaminato da ciascun Consigliere e dal membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie;
 - b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo tenuto

a cura del membro dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni Volontario, i quali possono estrarne copie.

Articolo 21

Estinzione e scioglimento

1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

Norme finali e clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile in tema di Fondazioni e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'Organo di amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

All'originale firmato: Pierpaolo Cortellini - Francesco Steidl Notaio